



Tribunale di Modena

Prima sezione civile

n. [REDACTED]
r. [REDACTED]
Il giudice tutelare, decidendo sul ricorso 3 febbraio 2022 dell' [REDACTED] contro il rifiuto dei genitori del minore [REDACTED], non ricoverato, a prestare consenso informato a cure mediche proposte per il minore medesimo dai sanitari del policlinico in Bologna, sentiti i genitori assistiti da difensore in udienza 7 febbraio 2022, considerato che:

- le cure proposte comprendevano eventuali trasfusioni di sangue ed emoderivati di provenienza a scelta dell'ospedale, **cosicché il consenso condizionato a diverso "modus operandi" equivale a rifiuto e bene è stato depositato ricorso a norma dell'art. 3, quinto comma, della legge 22 dicembre 2017, la fattispecie astratta corrispondendo alla situazione concreta;**
- nel ricorso viene esposto che il minore, dell'età di circa due anni, è affetto da "atresia polmonare con difetto interventricolare ed arterie polmonari confluenti e ipoplasiche, doppia vena cava superiore", quindi appropriato e necessario intervento chirurgico salvavita di connessione dell'arteria polmonare destra dell'aorta ascendente, intervento che potrebbe comportare trasfusioni di sangue ed emoderivati;
- i genitori hanno giustificato il rifiuto con la non certezza della provenienza del sangue di eventuali trasfusioni da donatori non vaccinati anti Covid 19, deducendo in primo luogo motivi di ordine religioso, giacché il magistero della Chiesa cattolica consentirebbe l'obiezione di coscienza rispetto a sostanze ricavate, come alcune che comporrebbero i vaccini usati in Italia, da cellule di feti abortiti volontariamente;
- è da notare, per quanto occorrer possa, che l'invocato documento 21 dicembre 2021 della Congregazione Dottrina e Fede non parla di obiezione di coscienza, menzionata sì nel documento 5 giugno 2005 della Pontificia Accademia pro vita riferito a specifici vaccini di allora, ma indicazione probabilmente superata, quando da vaccinare bambini, da nota congiunta con Cei e Associazione medici cattolici del luglio 2017;
- in ogni caso, si ritiene che nel contrasto tra la salute o la vita del figlio e la libertà di coscienza o di religione dei genitori debbano sempre prevalere, nel bilanciamento, le prime, conformemente al diritto di vita e sopravvivenza riconosciuto al minore dall'art. 6 della Convenzione di New York (nello stesso senso giudice tutelare Firenze 12 aprile 2019 e parere del Parlamento europeo in Documenti seduta 1-970/83);
- i genitori hanno anche giustificato il rifiuto deducendo in secondo luogo motivi di ordine sanitario, poiché solamente eventuali trasfusioni di sangue proveniente da donatori non vaccinati anti Covid 19, e possibile l'individuazione di donatori da parte loro, impedirebbe l'inoculazione nel minore di tessuto ematico contenente farmaco la cui sperimentazione evidenzia un marcato numero di complicanze cardiovascolari;
- è da osservare che la prodotta attestazione 3 febbraio 2022 del direttore Servizio Immunoematologia e Medicina trasfusionale, ove ribadito che la vaccinazione anti Covid 19 del donatore non costituisce rischio per il ricevente, trova riscontro in dichiarazioni al proposito, altamente qualificate per gli enti di appartenenza, da mesi riportate dalla stampa o dall'informazione elettronica;

- in particolare, risulta che da tempo Vincenzo De Angelis, direttore del Centro Nazionale Sangue istituito presso l'Istituto superiore di Sanità, abbia dichiarato come "non c'è nessuna differenza tra il sangue di vaccinati e quello dei non vaccinati" e Giampietro Briola, presidente dell'Avis, dichiarato come "donare il sangue dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid non comporta alcun rischio ... per i pazienti a cui trasfuso";
- oltre di ciò e nel merito, la comunità scientifica in maggioranza reputa non verosimile che una trasfusione trasmetta una quantità significativa dell'mRna vaccinale o della proteina Spike, l'uno distrutto dall'organismo dopo pochi giorni, l'altra dopo la vaccinazione non entrante nel circolo sanguigno se non accidentalmente e le concentrazioni tali secondo statistica da non essere dannose;
- per l'ipotesi di individuazione di donatori da parte dei genitori, bisogna muovere dalla constatazione che l'ordinamento italiano ed europeo è evoluto nella direzione univoca di prevedere esclusivamente la donazione periodica e anonima, non "dedicata" o "sostitutiva" (salute.gov.it./Ministero della salute/Rete trasfusionale e art. 5.1. lettera e) raccomandazione del Consiglio d'Europa del 29 giugno 1998);
- dal punto di vista logico, comunque, non si vede perché, a oggi attendibile la nessuna differenza tra il sangue dei vaccinati e quello dei non vaccinati, sarebbe nell'interesse del minore introdurre il rischio, grande o piccolo che sia, derivante da trasfusione al di fuori di protocolli e scelta dell'ospedale, in contrasto alla direzione dell'ordinamento e con il solo fine di evitare un pericolo che appare non esistente;
- il rifiuto dei genitori alle cure proposte dunque non giustificato e accolto il ricorso con rigetto di loro domande, è nominato curatore speciale, essendo indispensabile giuridicamente l'atto di prestazione di consenso informato, ed è concessa efficacia immediata del provvedimento, giacché l'intervento chirurgico, pur definito non di emergenza nel ricorso, è soggetto a programmazione con prossima scadenza.

Per queste ragioni,

applicato l'art. 3, quinto comma, della legge 22 dicembre 2017, n. 219,

accoglie il ricorso 3 febbraio 2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA IRCSS e dispone che il minore [redacted] sia sottoposto a intervento chirurgico di connessione dell'arteria polmonare destra dell'aorta ascendente con eventuali trasfusioni di sangue ed emoderivati di provenienza a scelta dell'ospedale, nominando curatore speciale del minore quale suo rappresentante autorizzato alla prestazione di consenso informato la dott.ssa [redacted]

Spese del procedimento compensate per intero stante l'assoluta novità della questione trattata.

Efficacia immediata.

Modena, 8 febbraio 2022.

Si comunichi.



il Giudice Tutelare

Dr. Alberto Rovatti

Alberto Rovatti